

N. R.G. 54498/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. 54498/2016

tra

[REDACTED]

RICORRENTE

e

[REDACTED]

RESISTENTE

Oggi **21.11.2016**, alle ore 12.37, innanzi al g.i., sono comparsi:

- o personalmente il ricorrente arch. [REDACTED] con l'avv. MARINUCCI;
- o personalmente l'a.u. della SRL [REDACTED], con l'avv. MAURI.

Le difese riferiscono che non si è pervenuti ad alcun accordo bonario.

L'avv. MARINUCCI contesta le deduzioni avversarie quanto a interessi concorrenziali del ricorrente rispetto alla società resistente, in particolare:

- quanto al punto 1 della narrativa avversaria, non risulta che la società brasiliana [REDACTED] faccia capo a [REDACTED]
- quanto agli altri punti, l'arch. [REDACTED] ha sviluppato vari progetti di *industrial design* alcuni dei quali sono stati utilizzati dalla SRL [REDACTED] senza però la concessione di alcuna esclusiva, cosicché l'eventuale utilizzo da parte di terzi di tali progetti in particolare sul mercato brasiliano non può essere stato di nocimento alla società resistente, anche in quanto la stessa non ha alcuna operatività in tale mercato;
- dal doc. avv. n. 6 è ricavabile il tenore di assemblea dei soci della resistente del 26.10.2015, tenore dal quale risulta che è stata chiesta all'arch. [REDACTED], e per esso alla società [REDACTED] SRL, l'esclusiva sui suoi progetti utilizzati dalla [REDACTED] esclusiva che è stata negata dall'architetto cosicché da quell'assemblea è sorta conflittualità tra i soci e l'architetto non è più stato invitato alle assemblee trimestrali.

L'avv. MARINUCCI precisa di aver inviato in data 18.11.2016 al difensore avversario missiva a contestazione dei vari punti della memoria difensiva avversaria, missiva che esibisce riportandosi al contenuto della medesima e chiedendo di essere autorizzato a depositarla telematicamente.

L'avv. MAURI non si oppone a tale deposito purché lo stesso non riguardi anche ulteriore documentazione e sottolinea che la missiva di cui sopra non contiene argomenti dirimenti.

L'arch. [REDACTED] ribadisce il suo interesse a consultare la documentazione nella sua versione integrale, senza mascheramenti, in quanto egli intende procedere a verificare la correttezza della



gestione sociale anche da un punto di vista strettamente operativo, il che richiede ad esempio l'analisi della clientela onde verificare se vi è stato un ampliamento della stessa o meno.

L'avv. MARINUCCI sottolinea che nel caso di specie ricorrono presupposti di fatto completamente diversi da quelli presenti nei precedenti giurisprudenziali citati da controparte.

L'avv. MAURI insiste per il rigetto del ricorso e in subordine per la imposizione della cautela di mascheramento dei dati sensibili sui documenti e in particolare dei dati relativi alla identità dei fornitori e degli acquirenti dei prodotti della ██████████ SRL.

L'arch. ██████████ precisa che il prodotto della ██████████ non è realizzato in esclusiva, vi sono altre ditte che realizzano prodotti similari.

Il Giudice

autorizzato il deposito telematico come sopra richiesto dal difensore del ricorrente, si riserva di provvedere sul ricorso una volta che tale deposito sia stato eseguito.

Il Giudice

*Elena Riva Crugnola*

Successivamente,

il g.d.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

visto il deposito telematico eseguito dalla difesa del ricorrente il 21.11.2016;

rilevato che:

- il **ricorrente**, quale **socio della SRL** ██████████ ha chiesto **ex artt. 700 cpc 2476 secondo comma cc** di ordinare alla srl di consentirgli l'**esame della documentazione** relativa alla amministrazione sociale e in particolare delle fatture di acquisto e di vendita per gli anni 2014 e 2015 nonché degli estratti dei conti correnti intestati alla società, con adozione di **provvedimenti ex art.614bis comma secondo cpc** per l'ipotesi di ritardo della società nell'adempimento degli obblighi che le siano imposti in via cautelare,
  - rappresentando che propria richiesta di accesso alla documentazione sociale del 15.9.2016 è stata declinata dalla srl, tramite il proprio legale, "*al fine di prevenire atti di concorrenza sleale a danno della società*" e con offerta -del tutto inadeguata rispetto all'ampiezza del diritto di cui egli è titolare ex art.2476 secondo comma cc - di consentire l'accesso ai dati sociali da parte di professionista di comune fiducia tenuto ad obblighi di riservatezza;
- la **società resistente** ha contrastato la richiesta cautelare, affermandone in generale il carattere strumentale e lamentando la carenza di *periculum*, **in subordine** chiedendo che l'accesso alla documentazione sociale sia consentito al socio previo **mascheramento dei dati individuanti l'identità di clienti e fornitori**, secondo un orientamento già seguito da questo Tribunale e da applicare anche nel caso di specie, posti elementi indiziari relativi al coinvolgimento del socio ricorrente in attività potenzialmente concorrenziali con quella svolta dalla società;

ritenuto che il **provvedimento cautelare** possa essere **emesso nei termini richiesti in subordine dalla resistente**, considerato al riguardo:

- quanto alla ricorrenza di *fumus* e di *periculum*,
  - che il diritto di accesso alla documentazione sociale è espressamente riconosciuto ai soci di srl che non partecipano all'amministrazione dall'art.2476 cc secondo comma e



va configurato, secondo la preferibile interpretazione, quale manifestazione di un potere di controllo individuale innovativamente disegnato dalla riforma del 2003 in capo ai singoli soci,

- potere di controllo di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse da parte del socio, come sembra invece intendere la resistente, richiamando nella sua difesa la recente approvazione del bilancio di esercizio e quindi qualificando come strumentale l'iniziativa avversaria;
  - che il requisito del *periculum* -necessario per la tutela in via d'urgenza di tale posizione- appare connaturato alla stessa struttura del diritto di accesso alla documentazione sociale quale espressione di un potere di controllo del socio avente ad oggetto la verifica della gestione sociale in atto, verifica il cui differimento all'esito di un giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo *medio tempore*;
- quanto alle modalità di esercizio del diritto di accesso, modalità sulle quali, nella sostanza, si è sviluppato contrasto tra le parti,
- che, come già ritenuto da questo Tribunale in altri analoghi procedimenti cautelari, il contrasto tra il diritto di accesso del socio di srl e le esigenze di riservatezza della società debba essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale "*comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione -attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei "dati sensibili" presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori- laddove alle esigenze di controllo "individuale" della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art.2476 cc secondo comma- si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società*" (così il provvedimento citato dalla resistente; in senso analogo cfr., ad esempio, l'ordinanza 29.9.2015 nel proc. rg n. 41539/2015 reperibile sul sito [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it) );
  - che tale soluzione va adottata anche nel caso di specie, nel quale -pur nei limiti della cognizione sommaria propria della presente sede- la prospettazione della società resistente in ordine ad un uso potenzialmente pregiudizievole da parte del socio ricorrente di dati ricavabili dalla documentazione sociale risulta confermata:
    - dalla specifica posizione del ricorrente arch. ██████████, socio della srl resistente e progettista nel settore dell'*industrial design* anche per progetti utilizzati dalla SRL ██████████ ma non vincolato da alcun rapporto di esclusiva rispetto alla stessa srl (cfr., da ultimo, il verbale di udienza sopra riportato),
    - nonché dagli specifici elementi forniti dalla resistente quanto ai rapporti tra il ricorrente e ██████████, soggetto operante nello stesso settore della ██████████ nell'ambito del mercato brasiliano,sì che, in definitiva, la richiesta di per così dire "controcautela" svolta dalla resistente in termini di mascheramento della documentazione sociale da rendersi disponibile al socio non appare pretestuosa ma fondata sulla specifica esigenza di non diffondere al di fuori dello stretto ambito gestorio dati potenzialmente utili a imprese operanti nello stesso settore, al quale il ricorrente è pure interessato,
  - e ciò a prescindere dalla configurabilità o meno di rapporto di concorrenza specifico tra il ricorrente e la resistente;



- che nel bilanciamento tra i due interessi qui contrapposti va poi anche valutato come il ricorrente non abbia offerto convincente giustificazione del proprio interesse -quanto ai fini del controllo contabile/gestionale cui è preordinato l'esercizio del diritto ex art.2476 cc secondo comma- alla specifica conoscenza dei nominativi dei clienti e dei fornitori della srl,
  - essendosi limitato (cfr. in particolare il verbale di udienza sopra riportato) a richiamare la propria esigenza di verifica della *“correttezza della gestione sociale anche da un punto di vista strettamente operativo, il che richiede ad esempio l'analisi della clientela onde verificare se vi è stato un ampliamento della stessa o meno”*,
  - verifica questa che non pare al Tribunale di per sé connessa ad esigenze indifferibili del socio, tanto più che sul punto il ricorrente ben potrebbe rivolgere agli amministratori specifica richiesta di “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, come previsto sempre dall'art.2476 cc secondo comma;

ritenuto quindi conclusivamente che **la misura cautelare richiesta vada emessa con la limitazione in termini di mascheramento dei dati “sensibili”** sopra illustrata,

- mascheramento i cui costi vanno posti a carico della società resistente, trattandosi di limitazione del diritto di accesso del socio disposta nell'interesse della srl,
- e con facoltà per il ricorrente di estrazione di copia della documentazione esibita a sue spese, come richiesto dal ricorrente senza alcuna contestazione avversaria;

ritenuto quanto alle **spese** del presente procedimento, sulle quali deve provvedersi versandosi nell'ipotesi di cui ai commi sesto e settimo dell'art.669octies cpc, che le stesse possono essere interamente compensate tra le parti, considerato il loro complessivo comportamento e dato l'accoglimento della richiesta subordinata della resistente, contrastata dal ricorrente;

ritenuto infine quanto alla **richiesta ex art.614bis cpc di parte ricorrente** che tale richiesta debba essere -allo stato- **disattesa**, sempre in considerazione del comportamento complessivo delle parti e in particolare della manifestata adesione della resistente alla pretesa di accesso del ricorrente purché con le limitazioni qui accolte;

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 cc, 700 cpc, 669octies cpc;

1. ordina alla società resistente di consentire al socio ricorrente:
  - a. di consultare,
    - i. previo mascheramento -da eseguirsi a cura e spese della resistente- dei dati individuanti l'identità di clienti e fornitori,

la documentazione relativa alla amministrazione della società e in particolare le fatture di acquisto e di vendita per gli anni 2014 e 2015 nonché gli estratti dei conti correnti intestati alla società,
  - b. anche per il tramite di un professionista di sua fiducia,
  - c. nonché di estrarre copia a proprie spese della documentazione già offerta in visione da parte della società resistente,
  - d. tutto ciò presso il luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi,
  - e. previo appuntamento anche telefonico, che tenga conto del tempo necessario per le operazioni di mascheramento;



2. compensa interamente tra le parti le spese del procedimento cautelare;
3. rigetta l'istanza ex art.614bis cpc di parte ricorrente.

Milano, 28 novembre 2016.

Il Giudice  
*Elena Riva Crugnola*

